

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5106 del 09/09/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Società BASELL POLIOLEFINE ITALIA srl con sede legale in via Pontaccio n.10 in comune di Milano (MI). Modifica Autorizzazione Unica, DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021 e smi, per attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi presso l'impianto sito in Piazzale G. Donegani n. 12 in comune di Ferrara (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5304 del 09/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 15375/2025

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA srl** con sede legale in via Pontaccio n.10 in comune di Milano (MI). Modifica Autorizzazione Unica, DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021 e smi, per attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi presso l'impianto sito in Piazzale G. Donegani n. 12 in comune di Ferrara (FE).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la domanda in data 18/04/2025 (assunta al PG/2025/74532), presentata dalla Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA srl**, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in via Pontaccio n. 10, comune di Milano (MI) ed impianto in Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani n. 12;

Richiamati i seguenti atti:

DET-AMB-2018-6603 del 14/12/2018 di autorizzazione unica per attività di deposito preliminare e trattamento di rifiuti pericolosi, con scadenza al 31/03/2029;

DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021 di modifica dell'atto DET-AMB-2018-6603 del 14/12/2018;

DET-AMB-2023-2022 del 20/04/2023 di modifica degli atti di cui sopra;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, PG/2025/78370 del 28/04/2025, di avvio del procedimento;

Richiamata la nota PG/2018/2533 del 1/03/2018 di accettazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività autorizzata con gli atti richiamati sopra per un importo pari a 78.000 euro;

Preso atto che:

- la società Basell Poliolefine Italia srl - stabilimento di Ferrara, presso l'unità di Catalyst Manufacturing, effettua la produzione di catalizzatori del tipo Ziegler-Natta, per la polimerizzazione delle alfa-olefine, tramite gli impianti denominati "FXIV" e "SF4", e supporti per catalizzatori, tramite l'impianto "SF5". Al servizio di SF5 è presente l'impianto di trattamento TR2 per le operazioni di smaltimento "D9" dei supporti per catalizzatori fuori specifica, di cui al codice EER 160303*, prodotti dalla società stessa;
- la Società risulta attualmente autorizzata, con atti sopra richiamati, alle operazioni di D15 e D9 per i rifiuti di cui al codice EER 160303* *rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose*, per un quantitativo annuale pari a 380 tonnellate; e ad operazioni D15 per i rifiuti di cui al codice EER 070703* *solventi organici idrogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri* per un quantitativo annuale pari a 380 tonnellate; il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti sottoposti ad operazioni D15 e D9 è di 49 tonnellate;
- la modifica consiste:
 - nell'aumento del quantitativo annuale dell'operazione D9, svolta nell'impianto TR2, per il codice EER 160303*, da 380 t a 760 t, in quanto si prevede un aumento della quantità di prodotto non conforme derivante dall'impianto SF5, a seguito di aumento della capacità produttiva dell'impianto stesso;

- l'introduzione dell'operazione di messa in riserva R13 per il codice EER 07 07 03* (attualmente gestito in D15) per un quantitativo massimo istantaneo di 29 t, da avviare a recupero presso impianti terzi entro 1 anno, in sostituzione dell'attività di deposito preliminare D15, attualmente autorizzata;
- riduzione del quantitativo istantaneo del deposito preliminare D15 per il codice 160303* pari a 20 tonnellate;
- nell'istanza di modifica non sono previste nuove tipologie di rifiuti, modifiche impiantistiche e realizzazione di opere edili, da autorizzare;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 5723 del 25/03/2025 della Regione Emilia-Romagna, di conclusione della procedura di screening alla quale è stato sottoposto il progetto di modifica in questione, che ha valutato di escluderlo dalle procedure di VIA;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 30/05/2025, inviato alla società e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2025/102263 del 06/06/2025, con il quale erano state richieste integrazioni, da produrre entro 45 giorni dalla data di ricevimento del verbale stesso;

Dato atto che dal 06/06/2025, data di invio del verbale di cui sopra, sono stati sospesi i termini del procedimento;

Viste le integrazioni inviate dalla società, assunte al PG/2025/112522 del 23/06/2025;

Dato atto che dal 23/06/2025 sono stati ripresi i termini del procedimento;

Preso atto che:

- nelle integrazioni trasmesse dalla società, in risposta a quanto richiesto con verbale del 30 maggio, la stessa ha precisato che:
 - la portata oraria, così come il flusso di massa orario, non subiranno alcuna variazione rispetto alla situazione attualmente autorizzata perchè, sia nelle condizioni attuali che nelle condizioni di progetto l'impianto TR2 sarà esercito con un solo reattore in marcia per volta e che l'aumento della capacità di trattamento è quindi legato all'aumento del numero di turni di funzionamento dell'impianto e non all'aumento della quantità di rifiuti istantaneamente alimentata al processo; non è previsto un incremento di composti insolubili, trattandosi esclusivamente di materiale solubile;
 - relativamente alla richiesta di introdurre l'operazione di messa in riserva R13 per il rifiuto avente codice EER 07.07.03*, attualmente autorizzato in regime di deposito preliminare D15, da avviare entro 1 anno a recupero, tale operazione di messa in riserva si rende necessaria al fine di far fronte alle tempistiche necessarie per l'avvio a trattamento presso impianti terzi di recupero rifiuti, mantenendo al contempo anche l'attività di deposito preliminare. Il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti sottoposti alle operazioni D15/R13 sarà pari a 29 tonnellate. **Non è quindi previsto il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al codice EER 07.07.03*;**
 - gli sfiati presenti sul serbatoio D5737 vengono reinviati al circuito di trattamento sfiati e dai dati del volume si è verificata l'adeguatezza del bacino di contenimento a servizio dei 2 serbatoi;

- per quanto concerne le acque meteoriche di dilavamento delle aree MR1 (ex DP2) e DP3, non subiranno modifiche e le stesse verranno, come prevede l'autorizzazione già in essere, convogliate al trattamento di IFM attraverso l'esistente rete di raccolta;
- l'attività autorizzata con il presente atto non gestisce rifiuti in deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 185-bis del Dlgs 152/2006;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 29/07/2025, inviato alla società e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2025/141830 del 6/08/2025, che ha approvato le modifiche richieste, con prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

Vista la relazione tecnica prodotta da Arpae S.T. PG/2025/121292 del 04/07/2025, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 29/07/2025, favorevole alla modifica richiesta, con prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

Visto la nota della società IFM, assunta al PG/2025/135554 del 28/07/2025, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 29/07/2025, con la quale si è espresso parere favorevole, con prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

Dato atto che il Comune di Ferrara, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 29/07/2025, ha espresso parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere di IFM, sopra richiamato;

Ritenuto di modificare l'atto DET-AMB-2018-6603 del 14/12/2018, così come modificato dagli atti DET-AMB-2021-6164 del 6/12/2021 e DET-AMB-2023-2022 del 20/04/2023. Per una migliore

comprensione dell'atto, di sostituire la parte autorizzativa degli atti richiamati in premessa con quella inserita nel presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione,

'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC di Ferrara a partire dal 1/09/2024;
- che Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31.01.2025, alla D.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la d.ssa Valentina Beltrame;
- che con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1185 del 16/07/2025 è stato nominato, a far data dal 16/07/2025, il nuovo Direttore Generale di Arpae;

Dato atto che la società con nota inviata via pec, assunta al PG/2025/158961 del 8/09/2025, ha inviato dichiarazione di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01240441494132 del 1/04/2025 unitamente al presente atto presso la propria sede, ed utilizzata unicamente a tale scopo;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema pago PA;

La società è certificata ISO 14001:2015;

A U T O R I Z Z A

la società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA srl**, nella persona del legale rappresentante protempore, CF e P IVA 11531310156, con sede legale via Pontaccio n. 10 in Milano (MI) ed impianto in Piazzale G. Donegani n. 12, in Ferrara (FE).

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle seguenti condizioni:

1. l'esercizio delle attività di deposito preliminare D15, messa in riserva e/o smaltimento D9 dovrà essere svolto nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
2. i rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di deposito preliminare **D15** e trattamento **D9**, presso gli impianti indicati nella planimetria, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", con "DP3-TR2", sono i seguenti:

CER 16.03.03* *rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose*
3. i rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di deposito preliminare **D15** e messa in riserva **R13** presso l'area indicata in planimetria, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", con "**MR1**" (ex DP2) sono i seguenti:

CER 07.07.03* *Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri;*
4. il **quantitativo massimo annuale** dei rifiuti in D15 di cui al punto 2. precedente non dovrà superare le **760 tonnellate/anno**;
5. il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti sottoposti alle operazioni D15 di cui al punto 2. precedente non dovrà superare le **20 tonnellate/istantanee**;
6. il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti in messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, di cui al punto 3. precedente non dovrà superare le **29 tonnellate**;

7. Il deposito preliminare D15 e la messa in riserva R13 dei rifiuti di cui al precedente punto 3. dovranno avvenire nelle zone indicate nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A", nel serbatoio "D5737", ubicato presso il reparto SF5, denominato DP2;
8. **All'interno del serbatoio "D5737" le operazioni D15 o R13 potranno avvenire solo in alternativa, identificando l'operazione in essere mediante apposizione di adeguata cartellonistica;**
9. **l'operazione di stoccaggio individuata, D15 o R13, dovrà essere chiaramente e univocamente indicata nel Registro di carico/scarico. Inoltre dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di liquidi pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri; al riguardo i contenitori dei rifiuti in attesa di trattamento dovranno essere mantenuti chiusi e, in corrispondenza di potenziali sorgenti di contaminazione del terreno, dovranno essere presenti idonei sistemi di prevenzione della contaminazione in caso di sversamento accidentale;**
8. Per le operazioni di deposito preliminare (D15) del codice EER 160303* verranno utilizzati dei siletti della capacità di circa 1.000 kg;
9. Il siletto contenente il supporto sferico verrà collegato al miscelatore tramite trasporto pneumatico in corrente di azoto;

10. Il ciclo di trattamento D9 dovrà avere un andamento discontinuo del tipo batch: scarico di un siletto nel miscelatore, dissoluzione controllata, trattamento di un secondo siletto, e così via;
11. I siletti dovranno essere mantenuti integri; la società dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei siletti ammalorati ed alla bonifica degli stessi prima dell'eventuale allontanamento per lo smaltimento;
12. I siletti devono avere caratteristiche di resistenza e di tenuta tali da evitare qualsiasi dispersione o fuoriuscita del rifiuto nell'ambiente esterno;
13. Tali siletti dovranno essere stoccati in apposite aree pavimentate;
14. Le eventuali emissioni diffuse devono essere captate ed inviate ad idoneo sistema di abbattimento prima dell'emissione in atmosfera;
15. La fase acquosa dovrà essere avviata alla vasca di processo e successivamente al trattamento di IFM;
16. Le acque di dilavamento delle aree degli impianti di trattamento, denominato TR2, e dei depositi preliminari, denominati MR1 (DP2) e DP3, completamente pavimentate, senza soluzione di continuità attraverso l'esistente rete di raccolta, dovranno essere convogliate al trattamento di IFM;

17. **l'invio dell'acqua reflua da TR2 alla vasca interna di raccolta di SF5 per il successivo rilancio in fognatura di processo deve essere effettuato in maniera uniforme nell'arco dell'8 ore del turno, per 3 turni al giorno;**
18. **lo scarico di acqua reflua da TR2 deve essere immediatamente sospeso dal personale di SF5 qualora IFM lo richieda a causa di problemi di qualsiasi natura a carico del TAS, e potrà riprendere solo previa espressa autorizzazione da IFM;**
19. Eventuali spandimenti che accidentalmente si dovessero verificare nei depositi preliminari dovranno essere convogliati attraverso la rete di raccolta principale al trattamento di IFM;
20. La Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione, per lo smaltimento finale, siano in possesso delle regolari autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi.;
21. L'attività di deposito preliminare e trattamento deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
22. Gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio costantemente efficienti nel rispetto della normativa vigente in materia;
23. Le emissioni devono essere contenute entro i limiti di legge;

24. E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 187 del Dlgs 152/06 e smi di miscelare tra loro categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
25. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
26. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023 *"Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.
27. Da parte della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento;

La società dovrà presentare un appendice alle garanzie finanziarie già prestate per l'adeguamento dell'importo pari a **€ 78.000,00 (Euro settantottomila/00)**, così calcolato 100.000 euro (importo minimo delle garanzie finanziarie relative all'operazione di smaltimento D9) ridotto del 40% in quanto impresa certificata ISO 14001+ 30.000 euro (importo minimo delle garanzie relativo alle operazioni di deposito preliminare D15/R13) ridotto del 40% in quanto impresa certificata ISO 14001.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento UE 1221/2009 e smi (EMAS) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento UE 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso in bollo via pec alla società, al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara e a IFM.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dott. Marco Roverati

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.